



COMUNE DI PIANA CRIXIA
 Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 - Registro Delibere

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **9,15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente	Assente
1. BRACCO Roberto	X	
2. CASTAGNETO Gianpiero	X	
3. CHIARLONE Andrea		X
4. CRISTINO Giancarlo	X	
5. LEQUIO Gabriele	X	
6. RIZZO Federico		X
7. ROSSELLO Danilo	X	
8. SANTI Sara	X	
9. PERA Renato	X	
10. BRACCO Fabio	X	
11. VIAZZO Piercarlo		X
TOTALE	=8=	=3=

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **RANDISI Grazia**.

Il Sig. **BRACCO Roberto - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013 n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), comma modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a) della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1° Gennaio 2016, che testualmente recita:

"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTO l'art. 1, comma 669 della L. 27/12/2013 n. 147, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 02/05/2014 n. 68, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 14, lettera b) della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1° Gennaio 2016, il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 1, comma 671 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 sopra indicato, ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.:

- Il comma 675, stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214;
- Il comma 676, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Il comma 678, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 14, lettera c) e art. 54 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1° Gennaio 2016, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 09/12/1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75%;
- Il comma 679, stabilisce che il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

- Il comma 681, modificato dall'art. 1, comma 14, lettera d) della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10/09/2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- Il comma 701, stabilisce che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 27/12/2006 n. 296;
- Il comma 702, stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
- Il comma 703, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della L. 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.M.I. 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015, il cui art. 2 differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31/03/2016, termine ulteriormente differito al 30/04/2016 con D.M. 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016;

VISTO l'art. 1, comma 26 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, per l'anno 2016, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali col il fine di mantenere invariato il livello

complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento;

DATO ATTO che, di conseguenza, non sono consentite forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive;

RILEVATO che il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi);

VISTO che le uniche fattispecie escluse dal blocco, menzionate esplicitamente dal legislatore, riguardano:

- la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. n. 35/2013;
- la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639 della L. n.147/2013;
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis del TUEL e degli artt. 246 e segg. dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 07/08/2014;

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

CHE a ragione di quanto sopra sono stati individuati i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta per un totale di €. 85.880,82, e nello specifico:

Servizi indivisibili	Personale	Acquisto beni consumo	Prestazione servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi	Totale
Manutenzione del patrimonio	0,00	0,00	11.265,70	0,00	0,00	0,00	11.265,70
Polizia locale	35.481,33	0,00	407,11	0,00	0,00	0,00	35.888,44
Istruzione pubblica	0,00	3.399,63	2.888,70	0,00	2.832,21	0,00	9.120,54
Viabilità e servizi connessi	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	159,82
Illuminazione pubblica	0,00	0,00	24.809,18	0,00	0,00	172,34	24.981,52
Settore sociale	0,00	0,00	4.076,80	0,00	388,20	0,00	4.464,80
TOTALE €.	35.481,33	3.559,45	43.447,29	0,00	3.220,41	172,34	85.880,82

CHE si intende confermare, tenendo conto di tutte le disposizioni sopra indicate, l'aliquota dell'1,90 per mille per i fabbricati e le aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CHE si intende confermare l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10), di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, anche in analogia all'esenzione IMU per detta categoria (art. 1, comma 708 della L. n. 147/2013);

DATO ATTO che confermando l'aliquota dell'1,90 per mille viene rispettato il vincolo imposto dal comma 640 della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTE le disposizioni dell'art. 1, commi 639, 640 e dal 669 al 703 della L. 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 6 voti favorevoli, n° 2 voti contrari (I Consiglieri PERA R. e BRACCO F.), e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno 2016, l'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito con L. 27/12/2012 n. 147 e s.m.i., nella misura dell'1,90 per mille per i fabbricati e le aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DI DARE ATTO che viene confermato l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10), di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214 anche in analogia all'esenzione IMU per detta categoria (art. 1, comma 708 della L. n. 147/2013);

DI DATO ATTO che confermando l'aliquota dell'1,90 per mille viene rispettato il vincolo imposto dal comma 640 della L. n. 147/2013;

DI DARE ATTO che il gettito TASI, stimato in circa in €. 54.000,00 è destinato al finanziamento del 62,88% dei servizi indivisibili di seguito indicati, così come previsto dall'art. 1, comma 682, lettera b), punto 2) della L. n. 147/2013 e s.m.i., ammontanti a complessivi €. 85.880,82:

Servizi indivisibili	Personale	Acquisto beni consumo	Prestazione servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi	Totale
Manutenzione del patrimonio	0,00	0,00	11.265,70	0,00	0,00	0,00	11.265,70
Polizia locale	35.481,33	0,00	407,11	0,00	0,00	0,00	35.888,44
Istruzione pubblica	0,00	3.399,63	2.888,70	0,00	2.832,21	0,00	9.120,54
Viabilità e servizi connessi	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	159,82
Illuminazione pubblica	0,00	0,00	24.809,18	0,00	0,00	172,34	24.981,52
Settore sociale	0,00	0,00	4.076,60	0,00	388,20	0,00	4.464,80
TOTALE €.	35.481,33	3.559,45	43.447,29	0,00	3.220,41	172,34	85.880,82

DI TRASMETTERE, a norma del comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i., la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 30/04/2016


OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 21/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(V. R. F. (MARENGO Franco))



PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.


Piana Crixia, lì 21/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MARENGO Franco)




Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberto BRACCO


.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Grazia RANDISI


.....


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero12..... il giorno.....6 MAG. 2016..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 5 MAG. 2016
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Grazia RANDISI


.....

La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16 MAG 2016
.....